

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 18 dicembre 2010)

A pagina 45, articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

anziché: «per “accordo di specializzazione unilaterale” s'intende qualsiasi accordo tra due soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale una parte si obbliga a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli dall'altra parte, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;»,

leggi: «per “accordo di specializzazione unilaterale” s'intende qualsiasi accordo tra due soggetti operanti nello stesso mercato del prodotto, in forza del quale una parte si obbliga a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli dall'altra parte, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;»;

a pagina 45, articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

anziché: «per “accordo di specializzazione reciproca” s'intende qualsiasi accordo tra due o più soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale due o più parti si obbligano reciprocamente a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di prodotti distinti e ad acquistarli dalle controparti le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti questione stessi; o»,

leggi: «per “accordo di specializzazione reciproca” s'intende qualsiasi accordo tra due o più soggetti operanti nello stesso mercato del prodotto, in forza del quale due o più parti si obbligano reciprocamente a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di prodotti distinti, o ad astenersi dalla loro fabbricazione, e ad acquistarli dalle controparti le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti in questione stessi;».

14CE1138

Rettifica della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 10.7.2000, pag. 1)

A pagina 90, allegato IV, parte B, sezione I, punto 3, secondo trattino:

anziché: «*Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., e Vaccinium L.,* originari di paesi extraeuropei»,

leggi: «*Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., e Vaccinium L.,* originari di paesi extraeuropei».

14CE1139

